

La presente Convenzione sarà ratificata e le ratifiche saranno scambiate in Roma. Essa entrerà in vigore nel termine di 12 giorni a decorrere dalla ratifica.

In fede di che i Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e l'hanno munita del loro sigillo.

Fatto a Roma, in italiano ed in francese, in doppio esemplare, il 23 ottobre 1922.

*(Seguono le firme)*

## V.

### PROTOCOLLO

Nel momento di procedere alla firma dell'accordo e delle convenzioni, conchiusi in data di oggi, fra il Regno d'Italia ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, i Plenipotenziari delle due Alte Parti Contraenti si sono accordati sulle dichiarazioni seguenti:

#### I.

Si conviene che le attuali comunicazioni fra Zara e i territori circostanti non potranno essere modificate fino a quando le questioni relative non saranno regolate dal trattato di commercio.

#### II.

Si conviene che, in virtù dell'art. 54 del capitolo XIV della Convenzione per accordi generali, soltanto la questione delle professioni escluse dall'accordo, di cui al secondo alinea dell'art. 49 sarà riesaminata e definitivamente regolata dal Trattato di commercio da concludere fra le due Alte Parti Contraenti. Ciò significa che le altre disposizioni, di cui al capitolo XIV summenzionato, restano regolate e sono definitivamente poste in vigore colla ratifica della suddetta convenzione.

#### III.

Rimane inteso che le disposizioni contenute nell'accordo e nelle convenzioni che sono stipulati in data d'oggi non potranno in nessun caso essere interpretate in modo che ne risultino per i sudditi italiani una situazione meno favorevole di quella che loro deriva dai Trattati di San Germano e dal Trattato di Rapallo.